

Tribunale di Catania, V sez. civile, Sentenza del 20 agosto 2005: durata della prescrizione nell'ipotesi di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato, ma concretamente non punibili.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2032/02 R.G.,

promossa da

*** ***, dom. in Catania, via Filippo Corridoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe F. Schillaci, che lo rappr. e dif. per mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, con foglio separato e cucito; - **Attore**

contro

*** ***, dom. in Catania, via Fiamingo n. 7/E, presso lo studio dell'avv. Salvatore Abramo, che lo rappr. e dif. per mandato a margine della comparsa di risposta; - **Convenuto**
posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 maggio 2005, sulle conclusioni precise come in atti. -----

Oggetto: Risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23.2.2002, *** *** conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale *** ***, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente causatigli da quello in occasione di un'aggressione della quale lo avevo reso vittima il 26.2.1992.-----

Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva: -----

- l'inammissibilità della domanda per la sussistenza di un giudicato già formatosi sulla stessa, in forza della sentenza n. 129/00, adottata il 19.1/8.2.2000 da questo Tribunale;-----

- la prescrizione del diritto dedotto in giudizio dal ***; -----

- l'infondatezza nel merito della domanda. -----

Acquisiti i documenti offerti in produzione e preciseate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione. -----

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i temi controversi fra le parti sono stati affrontati e trattati dal giudice istruttore nella motivata ordinanza del 7/17.1.2004, che il sottoscritto condivide integralmente (con la necessità di alcune precisazioni, di cui appresso).-----

Si è affermato, fra l'altro, in quel provvedimento:-----

- che è infondata «*l'eccezione preliminare di giudicato sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, ult. comma, c.p.c., in ordine alla sentenza n. 129/00, emessa da questo Tribunale il 19.1.2000 e depositata in data 8.2.2000*», perché «*la pronuncia in oggetto non è idonea a determinare la conclusione del procedimento*».

*nea a fungere da giudicato sostanziale ostantivo della domanda proposta dal *** nella presente controversia», in quanto «non vi è identità tra l'azione su cui si assume essere già sceso il giudicato e l'azione proposta nel presente giudizio, non essendo, di tali azioni, identici né gli elementi soggettivi né quelli oggettivi». E ciò tenuto conto, «con riguardo ai soggetti, che essi coincidono solo in parte, essendo identico solamente il soggetto attivo, che va individuato, per entrambe le azioni, in *** *** (con la sola differenza – non incidente sull'identità del soggetto che viene affermato come titolare del rapporto sostanziale controverso – che *** ***, essendo, all'epoca del giudizio definito con la citata pronuncia n. 129/00, ancora minorenne, agì, non in nome proprio, bensì per il tramite del genitore esercente la potestà, *** ***), mentre «appaiono diversi i soggetti passivi delle azioni de quibus, che vanno individuati, con riguardo all'azione su cui è intervenuta la predetta pronuncia di questo Tribunale, in *** *** e *** *** ***, in nome proprio (e non quali rappresentanti legali del loro figlio, all'epoca ancora minore, *** ***) e, rispetto all'azione odierna, in *** ***, in nome proprio».*

*Inoltre, «con riguardo agli elementi oggettivi, pur essendo, entrambe le azioni de quibus, rivolte ad ottenere il risarcimento del danno conseguente ad uno stesso evento lesivo, tuttavia, il diritto sostanziale fatto valere nel presente giudizio non è il medesimo diritto che già costituì l'oggetto della predetta pronuncia di questo Tribunale n. 129/00». Infatti, «mentre quest'ultima pronuncia ebbe a riguardare un'azione di responsabilità, ex art. 2048 c.c., proposta in danno dei genitori del minore (***) ***, presunto autore dell'illecito subito dal *** ***,*

*l'odierno giudizio concerne, invece, un'azione di responsabilità proposta sì in relazione al medesimo fatto lesivo, ma, ai sensi dell'art. 2043 c.c., direttamente nei confronti di *** *** (il quale, peraltro, avendo raggiunto la maggiore età, sta in giudizio in nome proprio)»;*-----

- che è «*priva di fondamento l'eccezione di nullità-inesistenza del processo (n. 5425/93) definito con la sentenza n. 129/00 del Tribunale di Catania e, conseguentemente, della sentenza medesima, sollevata dalla parte attrice nelle note ex art. 183, ult. comma, c.p.c., depositate in data 19.5.2003*», perché «*ove fosse ravvisabile [e non ne è stato prospettato alcuno di verosimile] un qualche vizio inficiante un atto processuale anteriore alla sentenza, non si tratterebbe certamente di un vizio talmente radicale da integrare un'ipotesi di inesistenza della sentenza medesima, ma, al più, di una semplice nullità processuale da farsi valere necessariamente in sede di impugnazione (in forza della regola dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, art. 161 c.p.c.)»;*-----

- che è fondata «*l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità civile oggetto della presente controversia, sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie depositate, ai sensi dell'art. 183, ult. comma, c.p.c.*», perché «*non ricorre, nella specie, una sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, III comma, seconda parte, c.c., atteso, in particolare, che non presenta carattere di irrevocabilità la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del *** in quanto minore di anni quattordici, pronunciata dal g.i.p. presso il Tribunale per i Mi-*

*norenni di Catania in data 12.5.1992 e depositata in 13.5.1992». «Infatti, per espressa previsione dell'art. 648 c.p., “sono irrevocabili solo le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione”, mentre la sentenza *de qua* è una sentenza istruttoria che non è idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata, ma ha una valenza meramente procedurale». Pertanto, non è «applicabile, nel caso in esame, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, seconda parte, c.c.». «Alla luce di quanto sopra, spetta a questo giudice accertare (liberamente) la sussistenza di un fatto di reato, anche al fine di applicare, se del caso, il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947, III comma, prima parte, c.c.». «Dalla pacifica circostanza che il ***, all'epoca del fatto, era minore di anni quattordici, ne discende l'insussistenza, nella specie, di un reato punibile per difetto di imputabilità del presunto autore del fatto medesimo». «Alla luce di quanto sopra, il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale esperita nei confronti dell'odierno convenuto, *** ****, è quello breve di cinque anni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato, previsto dal primo comma dell'art. 2947 c.c.». «Il detto termine di prescrizione è già scaduto, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data dell'evento lesivo di che trattasi, avvenuto il 26.2.1992»;*

- che non è «condivisibile la tesi sostenuta dall'attore, secondo cui la minore età del soggetto danneggiato (*** ***) avrebbe impedito, a quest'ultimo, di esercitare tempestivamente il preteso diritto al risarcimento, con il conseguente differimento al compimento della maggiore

età del dies a quo per la decorrenza del predetto termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c.». «Infatti il minore, fino al raggiungimento della maggiore età, può agire e resistere in giudizio attraverso il meccanismo della rappresentanza legale e che non esiste pertanto, per lo stesso, alcun impedimento legale, suscettibile di produrre gli effetti giuridici di cui al citato art. 2935 c.c.». «Nella specie, ciò risulta dimostrato dall'avvenuto esperimento dell'azione di responsabilità, ex art. 2948 c.c., da parte dell'allora minore *** ***, per il tramite del proprio genitore esercente la potestà (***)***».

«L'estranità all'ambito di applicazione dell'art. 2935 c.c. dell'ipotesi in cui il titolare del diritto sia un minore non emancipato può desumersi, in modo non equivoco, dalla norma di cui all'art. 2942, n. 1, c.c., che prevede la sospensione della prescrizione contro i minori non emancipati, ma limitatamente al “tempo in cui gli stessi non hanno un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità”; e, ciò, in quanto, nella valutazione del legislatore, solo tale particolare condizione del titolare del diritto (e quindi non la semplice minore età) rende temporaneamente impossibile ovvero particolarmente difficile l'esercizio del diritto medesimo».

«Secondo la Corte Costituzionale “non contrasta col diritto alla difesa in giudizio (art. 24 cost.) né con la tutela costituzionale della famiglia (art. 31 cost.) l'art. 2942, n. 1, c. c., che, prevedendo la sospensione della prescrizione contro i minori non emancipati per il tempo in cui non hanno il rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo, non estende la previsione al caso in cui il rap-

presentante trascuri con negligenza di esercitare i diritti del minore” (Corte cost., ord. 4.11.1987, n. 374)». «Secondo la Corte di Cassazione, «in riferimento agli art. 2, 3, 10, 24 e 30 cost. è manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 2942 c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione del corso della prescrizione in favore del minore, in caso di inattività dei genitori esercenti la relativa potestà che versino, rispetto al predetto, in una situazione di conflitto di interessi - nella specie, per avere il minore stesso riportato danni per fatto di altro figlio, pur esso minore, degli stessi genitori» (Cass. Sez. III, 9.6.1999, n. 5694);-----

*- che, «in ogni caso, essendo trascorsi più di cinque anni tra il raggiungimento della maggiore età da parte dell’odierno attore (in data 4.6.1996) e l’instaurazione del presente giudizio, avvenuta con atto di citazione notificato in data 23.2.2002, nemmeno l’applicazione della norma di cui all’art. 2935 c.c., in considerazione della minore età del *** all’epoca del fatto, sarebbe stata idonea a salvare l’azione de qua dall’effetto di estinzione conseguente alla già maturata prescrizione»;---*

*- che «l’avvenuto esercizio dell’azione di responsabilità, ex art. 2048 c.c., nei confronti dei genitori del ***, in nome proprio, non sembra costituire, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, atto interruttivo, ai sensi dell’art. 1310 c.c., della prescrizione dell’azione di responsabilità, ex art. 2043 c.c., anche con riguardo al loro figlio *** ***». «Infatti, per costante giurisprudenza, la norma dettata dall’art. 1310 c.c., primo comma, c.c. «secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompa la prescrizione contro uno dei debitori in solidi, hanno effetto riguardo agli altri debitori, non trova applicazione quando l’atto*

interruttivo sia compiuto nei confronti di altro soggetto che, senza esserlo, ne appaia condebitore solidale; pertanto gli atti interruttivi posti in essere nei confronti di un soggetto ritenuto con altri solidalmente responsabile di un fatto illecito ma risultato poi, immune da colpa in relazione alla relativa azione risarcitoria, non interrompono la prescrizione dell'azione stessa con riguardo al diverso effettivo responsabile» (Cass. 25 novembre 1988, n. 6337). «Pertanto, non può essere invocata, nel caso de quo, la norma di cui all'art. 1310 c.c., in quanto con la predetta pronuncia n. 129/00 questo Tribunale ha accertato l'insussistenza di una responsabilità dei genitori del *** per il fatto in esame, con la conseguenza che essi non possono essere considerati, alla stregua del predetto orientamento giurisprudenziale, effettivi responsabili solidali, ai sensi dell'art. 2055 c.c., del loro figlio *** ***». -----

A queste considerazioni vanno aggiunte una precisazione in fatto e, con riferimento alle considerazioni svolte dal procuratore dell'attore nella memoria conclusionale e in quella di replica, altre in diritto. -----

In fatto, all'udienza del 9.5.2005 il procuratore dell'attore, esplicitamente richiesto dal giudice, ha dichiarato che la sentenza n. 129/00 del 19.1/8.2.2000 è divenuta irrevocabile.-----

In diritto, non possono condividersi le considerazioni svolte dal procuratore di *** *** alle pagg. 2 e 3 della memoria di replica depositata il 28.7.2005 per sostenere l'irrilevanza della circostanza che il *** all'epoca del fatto oggetto del contendere era non imputabile perché minore di quattordici anni.-----

L'interpretazione da darsi all'art. 2947 c.c. con riferimento alle i-

potesi di insussistenza di un reato **concretamente punibile** è stata a lungo controversa in dottrina e giurisprudenza. -----

Un rilevante contributo di chiarezza è venuto dalle Sezioni Unite della Corte Suprema, con la sentenza 10 aprile 2002, n. 5121, che si è occupata, in particolare, dell'ipotesi di un danno causato da un fatto reato perseguitabile a querela di parte, per il quale la querela non sia stata proposta.-----

Hanno affermato, fra l'altro, le Sezioni Unite nella motivazione di quella sentenza: -----

«Resta così il primo motivo che affronta proprio la questione sulla quale si rinviene il denunciato contrasto giurisprudenziale relativo all'ambito di applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c. e, cioè, se nel caso di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (per i quali, ai sensi del secondo comma, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni), ove il fatto dannoso costituisca un reato perseguitabile a querela e questa non sia stata proposta, trovi applicazione la normale prescrizione civilistica biennale ovvero quella più lunga stabilita per il reato. -----

Al riguardo, un primo orientamento, ritenuto prevalente nella più recente giurisprudenza di questa Corte, afferma che malgrado il giudizio penale non sia stato promosso e non sia più promuovibile, l'eventuale più lunga prescrizione del reato si applica anche all'azione civile di risarcimento dei danni “a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi constitutivi, soggettivi ed

oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto” (da ultimo Cass. 28 luglio 2000 n. 9928; in senso conforme Cass. 15 aprile 1996 n. 3535; 23 aprile 1997 n. 3529; 4 luglio 1998 n. 6554; 10 giugno 1999 n. 5701, 12 luglio 1999 n. 7344). -----

A sostegno di tale interpretazione, che peraltro costringerebbe il giudice civile ad una delicata indagine sull’elemento psicologico in considerazione (nel caso, come nella specie, di sinistro stradale) della diversa intensità della colpa penale rispetto a (quella, anche presunta, di cui all’art. 2054 c.c., si adduce il dato letterale della norma che parla di “fatto … considerato dalla legge come reato”, rinviano ad una fattispecie astrattamente criminosa e non anche concretamente perseguibile; si precisa che essendo la querela non una condizione di punibilità del reato ma di procedibilità dell’azione penale (art. 336 c.p.p.), la sua mancanza non attiene all’esistenza ontologica del reato stesso. -----

A questa fondamentale argomentazione, che sembra individuare la ratio della norma nella maggiore gravità di un illecito civile che si configuri anche come reato e, quindi, nel maggior grado di disvalore sociale di tale illecito, si aggiungono due ulteriori rilievi: l’omessa previsione del difetto di querela tra le situazioni individuate nella seconda parte del menzionato terzo comma come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale ed, infine, la riconosciuta risarcibilità del danno morale, in caso di mancanza di querela, nel termine prescrizionale più lungo stabilito per il reato, atteso che una medesima ragione non può non valere per le altre voci di danno (patrimoniale e/o biologico). -----

All’esposta scelta interpretativa se ne affianca però un’altra, verso

la quale era orientata la giurisprudenza risalente di questa stessa Corte (ex plurimis Cass. 29 gennaio 1957 n. 313; 28 novembre 1961 n. 2749 e 2 luglio 1966 n. 1715) e che è tuttora condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito, in conformità anche al più diffuso indirizzo dottrinario. -----

Essa si fonda sull'individuazione della ratio della speciale disposizione in esame che, già indicata “nell'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato nella conservazione del diritto (al risarcimento) per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato” (Cass. 22 maggio 1996 n. 4740), è stata enunciata con particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza delle Sezioni Unite 2 ottobre 1998 n. 9782, affermando che “la ragione giustificatrice dell’“aggancio” “del termine prescrizionale dell’azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione dell’azione penale (art. 2947, 3 co.) va individuata nell’esigenza di evitare che l’autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall’obbligo di risarcimento verso la vittima – il cui diritto rimarrebbe vanificato – in conseguenza dell’avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l’accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l’azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l’autore del fatto sia perseguito penalmente”. -----

Questa essendo la ratio dell’eccezionale assimilazione della prescrizione civile a quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto-reato, è di tutta evidenza che siffatta esigenza viene meno nell’ipotesi in

cui la querela, necessaria per la perseguitabilità concreta dell'illecito penale, non sia stata proposta perché, non essendo mai stato avviato un procedimento, è escluso il rischio che il diritto risarcitorio del soggetto danneggiato possa estinguersi, medio tempore, per effetto della normale prescrizione biennale. -----

Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria all'esercizio dell'azione penale, quanto meno di un disinteresse così manifestato implicitamente dal danneggiato, non avrebbe alcun senso accordargli il favore di un più lungo termine di prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità sui generis, dipendente in via esclusiva dalla sola volontà dell'interessato. -----

Ne consegue che, ove non sia stata proposta, deve trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cit. (Cass. 17 aprile 2000 n. 4919; in senso conforme Cass. 6 aprile 1998 n. 3548; 7 ottobre 1998 n. 9910; 12 giugno 1999 n. 5821). -----

Queste essendo le motivazioni principali addotte hinc et inde a sostegno delle contrastanti interpretazioni, le Sezioni Unite ritengono di comporre il contrasto optando per il secondo degli orientamenti esposti, proprio in virtù della natura della ratio come sopra individuata. -----

Ma l'esame della vexata quaestio non sarebbe completo se il Collegio non si facesse carico delle osservazioni critiche, di cui si è fatto portavoce anche il P.G., la più importante delle quali, alla luce dei modificati rapporti tra azione civile ed azione penale, oggi ispirati al principio dell'autonomia e della separazione delle giurisdizioni, suggerisce un riesame della tesi relativa all'esigenza di impedire la sopravvivenza

della punibilità alla risarcibilità; tesi che, nel subordinare l'applicabilità del più lungo termine di prescrizione del reato all'esistenza di un procedimento penale od alla mera possibilità della sua promozione, sembra risentire di una filosofia dei rapporti tra giudizio civile e penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul primo, non più rinvenibile nel vigente sistema normativo (art. 75 c.p.p.). -----

L'osservazione, apparentemente suggestiva ed esatta nelle premesse, non sembra cogliere nel segno quanto alle prospettate conseguenze, perché proprio la separazione delle giurisdizioni (tra l'altro già sottolineata da questa Corte riconoscendo l'ininfluenza delle cause di interruzione e di sospensione della prescrizione relative al reato sul decorso della prescrizione civile, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale: Cass. sez. un. 18 febbraio 1997 n. 1479) trova conferma anche nel fatto che i due illeciti abbiano un diverso decorso delle rispettive prescrizioni, assimilabili solo nell'ipotesi eccezionale prevista dalla prima parte del terzo comma dell'art. 2947. -----

Si consideri, inoltre, il disposto della seconda parte del comma (“tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione ... il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi ...”), non ravvisandosi alcuna valida ragione logico-giuridica per trattare differentemente l'ipotesi di estinzione per remissione della querela (art. 152 c.p.) e, quindi, di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria. -----

D'altro canto, l'assimilazione della mancanza di querela alle ipo-

*tesi di estinzione del reato (affermata, tra l'altro, nell'impugnata sentenza) non trova ostacolo nel divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali, trattandosi, nella specie, di mera interpretazione estensiva (*lex minus dixit quam voluit*), in considerazione dell'impossibilità, per il legislatore, di prevedere tutti i molteplici casi della realtà e stante, appunto, l'incongruenza logico - giuridica di disciplinare diversamente la non perseguitabilità iniziale da quella successiva».*-----

Così stando le cose, va fatto un duplice ordine di considerazioni. --

Per un verso, non costituisce reato neppure *astrattamente* il fatto commesso da un minore di quattordici anni. -----

A qualunque teoria del reato si voglia aderire, non può negarsi che, sotto i profili che qui rilevano, l'imputabilità è uno dei requisiti costitutivi del reato.-----

Dunque, pretestuosa appare – con riferimento al caso di specie – la distinzione operata dal procuratore dell'attore, nel suo citato scritto difensivo, fra condotta che integra astrattamente una fattispecie di reato e condotta concretamente punibile.-----

La condotta di un minore di anni quattordici non è penalmente punibile e non è neppure astattamente configurabile come reato.-----

Può essere opportuno sottolineare che la Corte Suprema, addirittura con riferimento al tema della mancanza di querela ha affermato che «*secondo l'orientamento prevalente di questa S.C. (attualmente arg. da Cass. nn. 4245-90, 1478-88) in tema di danno da fatto illecito, quando il fatto dannoso non sia punibile in sede penale per difetto di querela, non può ritenersi l'esistenza di un "fatto considerato dalla legge come*

reato” che ai sensi del comma 3 dell’art. 2947 c.c. rende estensibile all’azione civile la più lunga prescrizione penale, non essendo al riguardo ipotizzabile una fattispecie criminosa, con la conseguenza che all’azione risarcitoria vanno applicati i termini prescrizionali fissati dai primi due commi dell’art. 2947 c.c.» (Cass. 6 aprile 1998, n. 3548, in motivazione).-----

Per altro verso, non si comprende come potrebbero trattarsi casi come quello oggetto dell’odierno contendere in maniera diversa da quanto prescritto dall’ultimo periodo del 3° comma dell’art. 2947 c.c., che dispone che «*il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi*» di quella norma «*se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione*».-----

Sarebbe, infatti, del tutto illogico (e incostituzionale ex art. 3 Cost.) che si applicasse al diritto al risarcimento dei danni consequenti a un reato estinto una prescrizione più breve di quella prevista per il risarcimento dei danni consequenti a un reato che non può estinguersi perché non è mai venuto in essere.-----

Infine, è di tutta evidenza che le esigenze indicate dalle Sezioni Unite della Corte Suprema come fondanti la previsione di un diverso termine di prescrizione per le azioni di risarcimento di danni causati da reati – «*evitare che l’autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall’obbligo di risarcimento verso la vittima (il cui diritto rimarrebbe vanificato) in conseguenza dell’avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l’accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedi-*

re che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente» – non possono in alcun caso ricorrere con riferimento al fatto commesso da un infraquattordicenne, che mai potrà riportare condanna penale per esso. --

In definitiva, quindi, al pari di quanto avviene per il reato perseguibile a querela con riferimento al quale la querela non sia stata presentata e di quanto avviene per il reato estinto per causa diversa dalla prescrizione, anche all'azione per il risarcimento del danno conseguente a fatto commesso da un minore infraquattordicenne, incontrovertibilmente non imputabile in nessun caso, si applica il termine di prescrizione di cui ai primi due commi dell'art. 2947 c.c.. -----

Nel caso di specie, quindi, la prescrizione quinquennale, che corre dalla data del fatto, essendo già alla data del fatto pacifico che l'autore di esso non sarebbe stato penalmente perseguitabile. -----

Dunque, il diritto oggi dedotto in giudizio da *** *** si è prescritto il 26.2.1997. -----

Le domande dell'attore vanno, quindi, rigettate. -----

In relazione all'oggetto del contendere e alle ragioni della decisione, le spese del giudizio vanno interamente compensate fra le parti. -----

P. Q. M.

Il giudice rigetta le domande proposte da *** *** nei confronti di *** *** e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio. -----

Deciso in Catania, il 20 agosto 2005.

IL GIUDICE

